



Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza

Regolamento

delle

donazioni in favore dell'ente

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/11/2025

Sommario

Articolo 1 – Oggetto _____	3
Articolo 2 – Requisiti della donazione _____	3
Articolo 3 – Requisiti del donante _____	3
Articolo 4 – Accettazione della donazione _____	3
Articolo 5 – Avvisi pubblici _____	4
Articolo 6 – Entrata in vigore _____	4

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi¹, disciplina i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione, nonché le regole per assicurare pubblicità e trasparenza degli atti di liberalità in favore dell'ente.

Articolo 2 – Requisiti della donazione

1. La donazione può avere ad oggetto denaro, uno o più beni mobili, immobili o immateriali, una o più prestazioni rese gratuitamente in favore dell'ente.
2. A norma dell'art. 8 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l'ente ha la capacità di ricevere donazioni da parte di soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia caratterizzato da tutti i requisiti seguenti:
 - non essere finalizzato a far conseguire, anche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
 - essere conforme all'interesse pubblico e della collettività;
 - produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell'ente.
3. Nel caso di donazione di denaro, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, di attestazione della provenienza lecita del medesimo. Il pagamento deve avvenire a mezzo di bonifico, assegno circolare od altro strumento che ne assicuri la tracciabilità.

Articolo 3 – Requisiti del donante

1. Affinché l'atto di liberalità possa essere accettato dall'ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all'articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
2. Il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza delle cause di esclusione elencate dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 4 – Accettazione della donazione

1. L'atto di donazione, previa verifica dei requisiti di cui sopra, è formalmente accettato dall'ente con deliberazione della giunta.
2. Nel caso l'atto di liberalità abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, l'accettazione è deliberata dal consiglio.
3. Secondo il principio della minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, è vietato pubblicare i dati personali delle persone fisiche interessate e, in particolare, quelli del donante.

¹ Cfr. Presidente dell'ANAC, parere anticorruzione n. 2582 del 9/7/2025.

Articolo 5 – Avvisi pubblici

1. La giunta ha la facoltà di disporre la pubblicazione di avvisi pubblici al fine di invitare persone fisiche e persone giuridiche a sostenere l'attività dell'ente con atti di liberalità secondo la disciplina del presente.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.